

Giudice - ricusazione e astensione - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per)

Nuovo procedimento di cassazione dopo l'annullamento con rinvio - Composizione del collegio - Giudici appartenenti al precedente collegio di legittimità - Ammissibilità.

Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 21607 del 28/07/2025 (Rv. 675905 - 01) Qualora una sentenza pronunciata in sede di rinvio formi oggetto di un nuovo ricorso per cassazione, il collegio può essere composto anche da magistrati che abbiano partecipato al precedente giudizio di legittimità, conclusosi con la sentenza di annullamento, non determinandosi alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice.